



**COMUNE DI FAVARA**

C.A.P. 92026 - (Provincia di Agrigento)  
Tel 0922 448111 – Fax 0922 31664  
C.F. 8000412 084 8 – P. IVA 0185514 084 2

**ORDINANZA N. 111/21**

**IL SINDACO**

Premesso che con Ordinanze Sindacali n. 426/10 del 23/11/2010, prot. n. 56165 del 23/11/2010, veniva ordinata l'eliminazione del pericolo dagli immobili siti in **Via Sant'Angelo, nn.cc. 125–127–129–131–133**, in quanto detti immobili sono pericolanti. Detto provvedimento veniva emesso a carico dei proprietari, come indicati nella nota del Comando P.M. prot. n. 50246 del 15/10/2010, prot. int. 2418 del 20/10/2010, per come sotto riportato:

**Via Sant'Angelo nn.cc. 125-127: OMISSIS**, (dati anagrafici), e **OMISSIS**, (dati anagrafici);

**Via Sant'Angelo nn.cc. 129-131-133: OMISSIS**, (dati anagrafici);

che in data 08/02/2011 era stata emessa nota prot. n. 6863 di diffida ad ottemperare alla suddetta ordinanza, stante il permanere delle condizioni di pericolo.

che in data 25/02/2011, prot. n. 10155, perveniva nota (OMISSIS), Ctp delle ditte di cui sopra, per il procedimento civile avanti al Tribunale di Agrigento. Con detta nota veniva comunicato che erano già stati fatti nel mese di Gennaio 2011 degli interventi sulle porzioni di fabbricato più a rischio, che le strutture venivano costantemente monitorate, che gli immobili sono racchiusi da una recinzione metallica del tipo onduline che impedisce l'accesso; si concludeva infine che per i due fabbricati non sussiste il pericolo di nessun imminente crollo che possa minacciare la pubblica e privata incolumità.

Che in data 19/03/2013 a seguito di crollo del tetto, era stata emessa ordinanza sindacale n. 51/2013, prot. n. 12453 del 19/03/2013, in quanto:

- 1) Il tecnico comunale aveva riferito con relazione di sopralluogo prot. n. 11855 del 15/03/2015 che, a seguito segnalazione del crollo di un tetto in un immobile della Via S. Angelo, recatosi sul posto, constatava quanto appresso: l'immobile a due elevazioni fuori terra presenta cedimento del solaio del terrazzo in alcune sue parti; nel muro perimetrale prospiciente la Via Venezia vi sono delle lesioni insistenti; in tale fabbricato insiste una recinzione molto precaria sulla Via S. Angelo. Lo stesso riteneva necessaria immediata transennatura e chiusura al transito per la via Venezia e per metà carreggiata della via S. Angelo.
- 2) Il comando P.M. con relazione di servizio del 15/03/2013, prot. n. 11828, prot. int. 389 del 18/03/2013, con cui il comando P.M. comunicava intervento presso la Via S. Angelo, dove era stato segnalato da parte di privati cittadini il crollo del tetto di un immobile; sul posto, veniva constatato che in un edificio a due elevazioni il tetto del terrazzo era crollato all'interno della struttura e che sul muro perimetrale vi sono delle lesioni. Veniva comunicato altresì che l'immobile interessato, di proprietà della Sig.ra (OMISSIS), era già stato oggetto dell'Ordinanza sindacale n. 426 del 23/11/2010, come indicato in premessa.

Che con nota prot. n. 14166 del 29/03/2018 i destinatari delle suddette ordinanze comunicavano impossibilità di procedere alla demolizione, essendo in corso per detti immobili un procedimento Giudiziario, nonchè di procedere all'immediata messa in sicurezza per motivi economici; pertanto con ordinanza di somma urgenza n. 63/2013 del 04/04/2013, veniva ordinato alla ditta (OMISSIS) di eseguire i

lavori indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità. Si procedeva dunque a transennatura, recinzione e puntellamento degli immobili de quibus.

Che in data 12/02/2014 veniva emessa Ordinanza Sindacale n. 28, prot. n. 7077 pari data, al fine di provvedere alla definitiva messa in sicurezza dei fabbricati in argomento, stante che l'esecuzione dei lavori non può "assolutamente refluire sui fatti di causa, ormai definitivamente cristallizzati da un punto di vista tecnico", come riferito nella nota del legale del Sig. (OMISSIS), titolare di esercizio commerciale posto di fronte la zona transennata, il quale con nota n. 2972 del 21/01/2014 aveva richiesto la rimozione della transennatura.

Considerato che in risposta a detta ordinanza il legale dei destinatari con nota prot. n. 11511 del 10/03/2014 esprimeva le proprie deduzioni in merito, chiedendo sospensione e revoca della citata O.S. n. 28/2014; il legale della ditta (OMISSIS) rispondeva con proprie controdeduzioni con nota prot. N. 23655 del 26/05/2014.

Che con nota prot. 33530 del 29/07/2014, prot. int. n. 1069 del 01/08/2014, il Comando P.M. trasmetteva relazione di servizio in cui si riferisce che nella Via Venezia ad intersezione con Via S. Angelo "mancano i pali di legno a sostegno di un muro pericolante, l'area interessata era già transennata";

che con nota prot. 203/2015 del 18/06/2015, prot. int. n. 854 del 22/06/2015, il Comando P.M. trasmetteva relazione di servizio in cui si riferisce che a seguito segnalazione del Sig. (OMISSIS), personale P.M. recatosi nella Via Sant'Angelo angolo Via Venezia ha constatato che alcune lamiera ondulate zincate, delle tavole e legnami collocati al fine di mettere in sicurezza l'immobile oggetto di O.S. N. 28/2014, sono state rimosse da ignoti.

Considerato altresì che in data 10/07/2018. A seguito esposto dell'avv. (OMISSIS) per verifica situazione di pericolo generata dall'edificio di cui ai nn. cc. 129-131 della Via Sant'Angelo, è stato effettuato intervento di tecnici comunali, personale Comando P.M. e Vigili del Fuoco per pericolo pubblico, come si evince dal messaggio p.e.c. VV.FF. prot. n. 34724 del 11/07/2018, prot. int. 1075 del 12/07/2018; nello stesso messaggio si riferisce che l'immobile, in condizioni di grave dissesto statico a causa del crollo parziale del tetto e dei solai, nonché per la presenza di varie lesioni lungo le pareti frontali e laterali, era stato oggetto di opere provvisorie (puntellamenti lignei sulle facciate prospicienti la pubblica via e transennatura con lamiera ondulate) che oggi versano in stato di pessima manutenzione. Era stato dunque disposto il transennamento provvisorio con nastro segnaletico, con interdizione totale al transito della Via Venezia, a causa del pericolo di distacchi di materiale lapideo.

Per quanto sopra esposto, precisando che le valutazioni sono state effettuate tramite il solo esame visivo, si è provveduto con O.S. N. **182/18** del **19/11/2018**, prot. n. 55561 del 19/11/2018, per l'immediata eliminazione del pericolo dall'immobile in argomento;

Che nella relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 19266 del 26/05/2021, prot. int. n. 660 del 27/05/2021, veniva riferito che "l'oggetto del sopralluogo è un pericolo riguardante due fabbricati siti nella Via Venezia e Via sant'Angelo ai nn. 129-131-133, identificati al N.C.E.U. foglio di mappa n. 40 p.lle nn. 407 e 408. Si evince che i fabbricati sono costituiti rispettivamente da tre e due elevazioni fuori terra e che sono stati oggetto di sopralluogo in data 10/07/2018 da parte del tecnico comunale congiuntamente al personale dei VV.FF. di Agrigento, a seguito di chiamata telefonica del Comando dei vigili del Fuoco, pertanto il tecnico incaricato, con relazione tecnica prot. n. 34836 del 11/07/2018 descriveva in maniera precisa e dettagliata la situazione dei fabbricati e dei luoghi rilevando lo stato elevato di pericolo per persone, animali e cose, ravvisando la necessità di provvedere immediatamente al ripristino delle opere provvisorie alla messa in sicurezza dei fabbricati e alla chiusura del transito totale di Via Venezia e Via Sant'Angelo. Alla luce di tutto ciò in premessa, considerando che sono trascorsi diversi anni, che con l'infiltrazione delle acque meteoriche è aumentata la perdita di coesione dei materiali e resistenza della struttura con maggiore probabilità di crollo. Le opere di messa in sicurezza non si possono ritenere più efficaci in quanto il puntellamento realizzato con materiale ligneo è ormai deteriorato e non più perfettamente ancorato è risultato mancante nella parte prospiciente la via Venezia aumentando lo stato di pericolo.

Inoltre si fa presente che il fabbricato individuato ai nn. 125-127, costituiti da tre elevazioni fuori terra sito sempre nella stessa via Sant'Angelo presenta nel prospetto prospiciente la via Venezia una lesione della struttura per tutta l'altezza del fabbricato, mentre nel prospetto della via Sant'Angelo e nell'estradosso dei tre balconi rigonfiamento e distacco dell'intonaco, con conseguenza caduta di calcinacci sulla pubblica via. Si ritiene immediatamente opportuno precisare, che le valutazioni in questione interessano particolarmente elementi con conseguente probabile collasso strutturale del fabbricato e che tale situazione costituisce stato

di elevatissimo pericolo diretto per la pubblica e privata incolumità delle persone e cose che si trovano a transitare nelle immediate vicinanze. Pertanto si ribadisce la necessità di un immediato intervento di messa in sicurezza e chiusura del transito della via Venezia e del tratto della via sant'Angelo che costeggia i due fabbricati.

Vista la nota prot. n. 47703 del 05/10/2018 con cui il Comando P.M. comunicava i dati dei proprietari degli immobili di cui sopra, come appresso indicati:

**Foglio 40 p.lla 245 (Via Sant'Angelo 125-127):**

- **OMISSIS, (dati anagrafici);**
- **OMISSIS, (dati anagrafici);**

**Foglio 40 particella 407 e 408 sub 1-2 ( Via Sant'Angelo nn. cc. 129-1312-133):**

- **OMISSIS, (dati anagrafici);**
- **OMISSIS, (dati anagrafici).**

Ritenuto che i proprietari, sui quali gravano responsabilità civili e penali, non possono indugiare oltre per gli interventi di messa in sicurezza ed eliminazione del pericolo, pertanto occorre che gli stessi intervengano in merito con la massima urgenza poiché permane pericolo per la pubblica incolumità, perseguibile penalmente in caso di danni a persone e cose;

Visto l'art. 69 dell'O.R.EE.LL;

Visto il Decreto n. 4 del 11/01/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell' Urbanistica

- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Visto il D.P.R. n. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016;

### **DIFFIDA**

i Signori sopra citati, a **provvedere all' IMMEDIATA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO dalla loro proprietà, a datare dalla notifica della presente, ottemperando al predetto provvedimento.**

I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico libero professionista, le cui generalità dovranno essere comunicate a questo Ufficio Tecnico contestualmente all'inizio degli stessi, ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia.

Si fa presente che **in caso di mancata osservanza della presente si provvederà d'ufficio, senza ulteriore avviso, con pagamento delle spese per l'esecuzione in danno** e con diffida che, in difetto dell'integrale e puntuale pagamento si procederà agli atti esecutivi ai sensi della legislazione vigente.

La squadra di Vigilanza è incaricata di accertare l'esecuzione del presente provvedimento, e, in caso di inottemperanza, **di informare le competenti autorità per l'accertamento di eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative.**

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 come modificato con Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018, si comunica che il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Favara - R.P.D. nominato con D.S. n. 54 del 20/09/2019 - che tratterà i dati personali esclusivamente per finalità strettamente connesse al presente atto.

Favara, li 27/05/2021

**Il Responsabile P.O.4  
( F.to Ing. Alberto Avenia)**

**Il Sindaco  
(F.to D.ssa A. Alba)**

.....

.....  
**RELATA DI NOTIFICA**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato e consegnato copia della presente.

Al \_\_ Sig. \_\_\_\_\_ a mani di \_\_\_\_\_

Alla Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di \_\_\_\_\_

All'U.T.C \_\_\_\_\_

Favara, li

**Il Messo Comunale**

---